

STATUTO A.S.N.E.T.

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e degli artt. 35 e sgg. d.lgs. 3luglio 2017, n. 117 e succ. (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS"), in forma di associazione di promozione sociale, l' "**A.S.N.E.T. Associazione Sarda Nefropatici Emodializzati e Trapiantati**", tra persone in trattamento conservativo per nefropatie croniche, sottoposte a dialisi, trapianto renale, loro familiari e tutti coloro che intendono sostenere gli scopi dell'Associazione e che accettino formalmente le norme dello Statuto. (d'ora innanzi, la "Associazione").

2. La qualificazione di "Associazione di Promozione Sociale" in forma abbreviata "APS" sarà assunta a seguito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS). Dal momento dell'iscrizione nel Registro pubblico l'associazione assumerà la denominazione "A.S.N.E.T. Associazione Sarda Nefropatici Emodializzati e Trapiantati Associazione di Promozione Sociale", in forma abbreviata "A.S.N.E.T. APS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS secondo la normativa vigente; l'Associazione adotterà l'acronimo "A.S.N.E.T. APS" nella propria denominazione e indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Sardegna, nel Comune di Quartu Sant'Elena, via Napoli, 8 in provincia di Cagliari.

2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi operative, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali (comunque denominate) comunicando la variazione agli uffici competenti.

3. È facoltà del Consiglio Direttivo procedere allo spostamento della sede legale dell'associazione nell'ambito dello stesso Comune, senza che ciò costituisca modifica al presente statuto.

Art. 3 Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Scopo

1. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, persegue la finalità di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono in forma associata a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;

- promuovere l'integrale attuazione dei diritti costituzionali con particolare attenzione alla pari dignità sociale, all'eguaglianza e alla rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo delle persone in trattamento conservativo per nefropatie croniche, sottoposte a dialisi, trapianto renale, loro familiari e in generale persone disabili o comunque fragili e svantaggiate;
- azioni di sensibilizzazione delle istituzioni e della cittadinanza sui temi della discriminazione e dell'esclusione sociale al fine di prevenire ed eliminare i problemi di carattere sanitario e sociale cui vanno incontro le persone in trattamento conservativo per nefropatie croniche, sottoposte a dialisi, trapianto renale, loro familiari e in generale persone disabili o comunque fragili e svantaggiate.

2. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività e gratuità delle cariche sociali.

3. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma: di mutualità e/o di erogazione gratuita di beni e servizi e/o di produzione o scambio di beni e servizi – nel rispetto della natura non commerciale dell'Associazione – e/o di azione volontaria.

Art. 5 Oggetto sociale

1. L'Associazione per il perseguimento delle finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale, ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale – in favore di associati, loro familiari e terzi – delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lett. a, art. 5, co. 1 CTS);
- b) interventi e prestazioni sanitarie (lett. b, art. 5, co. 1 CTS);
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c, art. 5, co. 1 CTS);
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS (lett. u, art. 5, co. 1 CTS);
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i, art. 5, co. 1 CTS);
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k, art. 5, co. 1 CTS);

- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w, art. 5, co. 1 CTS);
- h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q, art. 5, co. 1 CTS);
- i) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h, art. 5, co. 1 CTS);
- j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z, art. 5, co. 1 CTS).

2. L'Associazione, in particolare, si propone di contribuire alla soluzione dei problemi medici e sociali inerenti le malattie renali. A tal fine agirà:

- a) chiedendo alle Autorità competenti affinché venga messa in atto la prevenzione delle malattie renali nelle scuole e nei luoghi di lavoro, per il potenziamento o la creazione di ambulatori specialistici e di laboratori adeguati;
- b) affinché si arrivi al riconoscimento nell'ambito regionale e nazionale, delle nefropatie croniche come malattia sociale e di interesse pubblico;
- c) per i miglioramenti della legislazione riguardante le provvidenze economiche previste per i nefropatici;
- d) per la diffusione dei Centri Dialisi e Nefrologia, proporzionalmente alle necessità dei bacini d'utenza della Regione Autonoma della Sardegna;
- e) per la assegnazione dei nuovi pazienti attualmente in cura, secondo criteri razionali, affinché ognuno possa recarsi presso il Centro Dialisi vicino al suo domicilio;
- f) per l'adeguamento periodico delle attrezzature dei Centri Dialisi, in base anche alla evoluzione tecnologica dei nuovi sistemi dialitici e degli organici del personale medico e paramedico qualificato. L'Associazione, inoltre, si propone di stimolare la ricerca scientifica e medica relativamente alle nefropatie croniche, anche organizzando conferenze, incontri e convegni o intervenendo ad essi;
- g) per l'istituzione di turni di dialisi in orari e in giorni tali da non interferire con la normale vita di relazione dei pazienti (lavoro ecc.);
- h) per il potenziamento della dialisi domiciliare, per la creazione di assistenza limitata o self-service e per la realizzazione di una struttura di tipo alberghiera per la dialisi, che permettano un migliore recupero sociale e clinico dei pazienti;
- i) per far sì che le Commissioni Mediche Provinciali provvedano all'immediato riconoscimento dell'invalidità civile sia per il Nefropatico cronico ancora in cura, sia per l'Emodializzato che per il Trapiantato;
- l) per un intervento fattivo presso i Centri Servizi per il Lavoro (CSL) per la ricerca di un idoneo posto di lavoro;
- m) per un intervento fattivo presso gli imprenditori pubblici e privati perché prendano atto dei problemi occupazionali dell'emodializzato e del trapiantato;

n) per ottenere, in favore dei nefropatici e dei loro familiari, tutte le forme di assistenza di carattere morale ed economico. Per quanto riguarda il trapianto di rene, l'Associazione si farà carico di intervenire presso gli organi competenti affinché tutti i nefropatici sardi possano beneficiarne (tenendo conto dei vari fattori clinici), in riferimento alle leggi vigenti istituite in loro favore;

o) per la promozione dell'attività sportiva nelle varie discipline, compatibilmente alle loro condizioni di salute, dei pazienti nefropatici e l'organizzazione di manifestazioni sportive anche a carattere nazionale ed internazionale.

3. L'Associazione intende contribuire a migliorare la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie renali (nefropatie, insufficienza renale, patologie cancerogene, ecc.) e affezioni generalmente impicanti terapie curative permanenti, nonché la qualità della vita dei soggetti che ne vengono colpiti e che sono pertanto costretti ad un continuo ed inevitabile contatto con le strutture e gli apparati sanitari.

4. A tal fine l'Associazione svolge le attività di seguito elencate, a titolo esemplificativo:

- contribuire a migliorare, attraverso attività di sensibilizzazione e diffusione informativa, i livelli qualitativi di assistenza all'interno delle strutture sanitarie con riguardo alle patologie che presuppongono la stabile e continuativa permanenza dei pazienti all'interno delle strutture stesse;
- approfondire e diffondere la conoscenza ed incidere positivamente sulle problematiche fisiche e psicologiche di coloro che soffrono delle predette patologie, al fine di agevolare i processi di cura;
- contribuire all'approfondimento della conoscenza, in particolare tra i giovani, delle problematiche relative alla diffusione ed alla organizzazione dei trapianti di organi;
- favorire e raccogliere il consenso e la collaborazione da parte di coloro che, nella società civile, nel mondo della scienza e della produzione, condividono gli obiettivi di cui sopra;
- imporsi il dovere di fungere da elemento creativo e propositivo, ponendo al centro del proprio ruolo nella comunità, l'umanizzazione, la personalizzazione e la carica affettiva, quali elementi insostituibili del volontariato;
- stimolare l'ottimizzazione dei servizi già esistenti sul territorio assumendosi il ruolo di valutatore delle inefficienze che venissero ravvisate nel perseguimento dei propri fini associativi;
- realizzazione di programmi di informazione, educazione, assistenza e supporto agli ammalati ed alle loro famiglie;
- realizzare e partecipare a campagne di sensibilizzazione per la donazione degli organi e tessuti;
- realizzazione di programmi di prevenzione e sensibilizzazione sul territorio.

5. L'Associazione anche con la collaborazione e/o il partenariato di Enti pubblici e privati, potrà promuovere iniziative di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. L'Associazione svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche

attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

7. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- intraprendere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di fabbricati civili, artigianali e industriali;
- organizzare, promuovere e gestire avvenimenti di ogni genere, quali eventi e manifestazioni culturali, eventi ricreativi ed altri eventi di aggregazione sociale;
- organizzare gruppi di acquisto in favore dei propri soci e degli operatori di settore.

8. Per lo svolgimento delle attività di interesse generale sopra riportate e delle eventuali attività accessorie, finalizzate al perseguimento degli scopi associativi l'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, potrà, ove necessario, avvalersi della collaborazione di professionisti, artisti, assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, sia dei propri soci che dei non associati.

9. L'Associazione potrà svolgere attività connesse e accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale. In via secondaria e strumentale, l'Associazione potrà svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS. Tali attività saranno individuate e regolate da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

10. Potrà altresì svolgere attività commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale.

11. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali e potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con Enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi della normativa vigente.

12. L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e creditizie, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: acquistare immobili, titoli ed azioni, assumere partecipazioni in società ed enti anche commerciali, aprire conti correnti bancari e postali, ricevere finanziamenti, rilasciare e ricevere garanzie, anche fidejussorie ed ipotecarie, funzionali e/o correlate all'attuazione degli scopi sociali, con la sola esclusione di attività riservate e/o non consentite a norma di legge.

Art. 6 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui agli articoli precedenti e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Possono altresì far parte dell'Associazione altri enti del terzo settore e persone giuridiche, associazioni, organizzazioni pubbliche e private che ne condividano le finalità e i principi

ispiratori a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale che siano membri dell'Associazione.

2. Per diventare soci occorre inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo e qualora vengano ammessi dovranno versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore o tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda entro 60 giorni dal ricevimento, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. L'ammissione a Socio è da considerarsi perfezionata con la delibera di ammissione a socio del Consiglio Direttivo, previo versamento della quota associativa, che avrà valore per l'anno sociale in cui è stata versata. Il socio con l'iscrizione acquista tutti i diritti derivanti dallo Statuto.

4. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

5. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

6. Il socio può promuovere iniziative tendenti a rafforzare l'azione dell'A.S.N.E.T. purché non in contrasto con le norme del presente Statuto.

7. Le persone giuridiche e gli enti di qualsiasi natura agiscono, nei rapporti con l'Associazione, a mezzo del legale rappresentante.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e – se

iscritti da almeno 6 mesi nel libro soci e in regola con il versamento della quota sociale – di partecipare alle assemblee, esercitare il diritto di voto in proprio e per delega.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari, sia associati che non associati, svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 8 Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;

- Decadenza: la decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo trascorsi 5 anni (cinque) dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con il suo comportamento, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, fomenti dissidi in seno ad essa, nonché offenda il decoro o l'onore dei singoli soci e/o degli amministratori, sia inadempiente o non partecipi alle attività sociali per le quali abbia precedentemente dato adesione, senza giustificato motivo o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. L'esclusione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato e sospende, dal momento della sua comunicazione al socio, i diritti di partecipazione del socio medesimo

all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui l'esclusione è comunicata al socio.

Art. 9 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente, Il Vice Presidente, il Tesoriere;
- d) I Delegati dei Centri Dialisi;
- d) L'Organo di Controllo (se eletto).

2. Tutte le cariche associative sono elettive ad eccezione dei Delegati dei Centri Dialisi, organi di informazione e supporto territoriale nominati dal Consiglio Direttivo. Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito e hanno durata quadriennale.

Per gli associati che ricoprono cariche negli organi sociali è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti degli enti a cui l'Associazione aderisce e siano iscritti nel libro soci dell'Associazione da almeno sei mesi, salvo diversa previsione dello Statuto.

4. I soci che ricoprano cariche in organi amministrativi di altre associazioni o ETS non possono essere eletti come componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 10 L'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e può essere convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria.

2. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati che siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo una delega conferitagli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ordinaria:

- a. provvede all'elezione/revoca, tra i propri soci maggiorenni iscritti nel Libro soci da almeno ventiquattro mesi e che non facciano parte di organi amministrativi di altre associazioni o ETS, dei componenti del Consiglio Direttivo e qualora lo ritenga opportuno o sia obbligatorio per legge, provvede all'elezione/revoca dell'Organo di Controllo;
- b. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c. approva il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione e l'eventuale rendiconto preventivo;
- d. delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- f. decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione o esclusione dall'Associazione;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
5. L'Assemblea straordinaria delibera:
- a. le modifiche del presente Statuto;
 - b. le designazioni e le sostituzioni degli organi Sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da comprometterne il funzionamento;
 - c. lo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
 - d. la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione. In caso di trasformazione potranno essere ammesse anche modalità di voto alternative rispetto al metodo collegiale, da definirsi da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci allo scopo di assicurare la massima partecipazione degli associati.
6. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

- 1. L'Assemblea dei Soci, è formata dai soci.
- 2. Essa è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale. È convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quarto dei soci.
- 3. L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora della prima convocazione e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare e deve essere reso noto ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione. Tale comunicazione potrà avvenire mediante posta ordinaria, posta raccomandata, posta elettronica od ogni altro mezzo ritenuto opportuno a darne adeguata conoscenza agli associati.
- 4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti con diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
- 5. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti i tre quarti dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
- 6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, che può delegare il coordinamento dello svolgimento della riunione ad un socio "coordinatore" scelto tra i presenti che avrà il compito – in collaborazione con il Vicepresidente – di dare lettura dei punti all'ordine del giorno ed avviare la discussione assembleare gestendo gli interventi in assemblea nel rispetto del diritto di parola, indire le votazioni e verificare il conteggio dei voti.
- 7. In caso di assenza del Presidente l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi si provvederà ad una nuova convocazione.
- 8. Il Vicepresidente ha il compito di verificare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento all'Assemblea e provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea.

In caso di sua assenza il Presidente nomina un segretario verbalizzante scelto tra i soci presenti.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Vicepresidente o in sua assenza dal segretario verbalizzante. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle assemblee.

11. Al fine di garantire la più ampia partecipazione alla vita dell'associazione e a garanzia del godimento dei diritti degli associati l'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al Vicepresidente o al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 13 membri, scelti fra i soci che siano iscritti nel libro soci dell'Associazione da almeno tre mesi.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I soci che ricoprano cariche in organi amministrativi di altre associazioni o ETS non possono essere eletti come componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei soci per nuove elezioni.

5. Il Consiglio Direttivo al proprio interno elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio o rendiconto annuale consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno la metà più uno dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta o telematica da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di tutte e due le figure, presiede il componente con anzianità di iscrizione all'Associazione più elevata. Le funzioni di segretario sono svolte dal Vicepresidente o in caso di sua assenza o impedimento, da un segretario verbalizzante designato da chi presiede la riunione.
4. Il Presidente può delegare il coordinamento dello svolgimento della riunione ad un consigliere "coordinatore" scelto tra i presenti che avrà il compito – in collaborazione con il Vicepresidente – di dare lettura dei punti all'ordine del giorno ed avviare la discussione consiliare gestendo gli interventi nel rispetto del diritto di parola, indire le votazioni e verificare il conteggio dei voti.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Vicepresidente o dal segretario verbalizzante. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza tra i suoi membri il Presidente e di seguito, il Vice Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere durano in carica quattro anni.
2. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
3. Il Consiglio Direttivo stabilisce ed attua i programmi di attività, stabilisce i regolamenti interni, fissa gli ordini del giorno dell'Assemblea Generale dei soci.
Provvede agli investimenti e alle erogazioni, provvede all'amministrazione dell'Associazione e può dare, con la maggioranza dei due terzi dei voti dei suoi membri, la sfiducia al Presidente.
4. Il consiglio Direttivo approva il Bilancio Consuntivo e l'eventuale Bilancio Preventivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolari quando vi è la maggioranza dei suoi membri ad eccezione, come sopra detto, della riunione per la sfiducia del Presidente.
5. Il componente del Consiglio Direttivo decade qualora non si presenti alle riunioni per tre volte di seguito senza giustificazione o quando è manifesta la scarsa volontà di contribuire alla vita associativa.
6. Al Consiglio Direttivo competono:
 - a) l'amministrazione delle risorse economiche dell'Associazione e del suo patrimonio;

- b) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione;
- c) indire adunanze, convegni, ecc.;
- d) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione nonché individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- e) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- f) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- g) deliberare sull'assunzione di lavoratori dipendenti, sul conferimento di incarichi per prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- h) proporre il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non associati, a favore dei quali è deliberato tale conferimento, non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- i) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca;
- l) approvare il bilancio o rendiconto consuntivo e l'eventuale bilancio o rendiconto preventivo, predisposto dal Tesoriere dell'Associazione e verificato dal Vice Presidente;
- m) nomina, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari che possono anche partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo;
- n) nomina i Delegati dei Centri Dialisi.

8. Nessun compenso è dovuto per l'incarico e le funzioni svolte dai membri del Consiglio Direttivo fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e il pagamento di eventuali prestazioni non inerenti il loro incarico in seno al Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo fra i propri membri, con votazione segreta. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
2. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri Organi sociali, pone in essere tutti i provvedimenti necessari al funzionamento dell'Associazione, compresa l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e a titolo esemplificativo, ma non esaustivo cura l'apertura/chiusura di conti correnti bancari e postali, l'ordinaria operatività sugli stessi, la riscossione dei crediti, la quietanza dei debiti, la richiesta di finanziamenti.
3. Il Presidente convoca e presiede ogni riunione del Consiglio Direttivo, attua i programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo medesimo e stabilisce l'ordine del giorno della riunione. I compiti del Presidente riguardano l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, la verifica della corretta tenuta dei libri contabili, della stesura del bilancio o rendiconto, sia preventivo che consuntivo, da parte del Tesoriere che dovranno essere presentati al Consiglio Direttivo rispettivamente entro il 10 Ottobre dell'anno in corso ed entro il 15 Aprile dell'anno successivo.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente che potrà impegnare l'Associazione di fronte ai terzi per le operazioni di ordinaria amministrazione.
5. Il Presidente potrà dimettersi dal suo incarico con lettera indirizzata ai componenti del

Consiglio Direttivo che fisserà la data per la discussione. Il Consiglio Direttivo potrà accettare o respingere tali dimissioni e nel caso le dimissioni fossero irrevocabili provvederà immediatamente ad eleggere a maggioranza il nuovo Presidente fra i suoi membri.

Al Presidente potrà essere espressa sfiducia anche dal Consiglio Direttivo ed anche in questo caso si procederà come sopra.

6. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

7. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Art. 16 Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente svolge le mansioni del Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo.

2. Al Vicepresidente competono:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente nomina, fra i presenti, un segretario verbalizzante;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro dei volontari.

Art. 17 Il Tesoriere

1. Il Tesoriere dell'Associazione affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Tesoriere compete:

- d) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- e) predisporre il progetto di bilancio o rendiconto dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo.

Art. 18 I Delegati dei Centri Dialisi

1. Il Consiglio Direttivo può individuare e nominare alla carica di "Delegati dei Centri Dialisi", più brevemente "Delegati", scegliendoli tra i soci iscritti da almeno un anno nel libro soci dell'Associazione, quei soci che nell'ambito gravitazionale di ogni Centro Dialisi della Sardegna, possano fare da riferimento per gli utenti del Centro Dialisi, essere portavoce delle istanze dei pazienti dei centri dialisi ed essere presidio territoriale dell'A.S.N.E.T. nel dialogo continuo con le Istituzioni, il Servizio Sanitario e gli altri interlocutori locali.

2. I Delegati durano in carica quattro anni e decadono in ogni caso nel momento in cui decade il Consiglio Direttivo che li ha nominati.

3. Nessun compenso è dovuto per l'incarico e le funzioni svolte dai Delegati fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Art. 19 L'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o quando lo ritenga opportuno l'Assemblea dei Soci ed è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre membri effettivi. L'Organo dura in carica per quattro anni e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio o del rendiconto economico

dell'ultimo esercizio in cui sono in carica; tutti i componenti dell'Organo sono rieleggibili.

2. Nel caso di Organo composto da un Controllore Unico questi deve possedere alternativamente uno dei seguenti requisiti:

- essere iscritto al Registro dei Revisori Legali;
- essere iscritto all'Ordine degli Avvocati, oppure all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, oppure all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- avere la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

3. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei suoi componenti.

4. L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. L'Organo di Controllo nomina al proprio interno il Presidente qualora non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci nella stessa seduta nel corso della quale vengono nominati i suoi componenti.

6. Se vengono a mancare uno o più Controllori dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci affinché provveda al reintegro dell'organo.

7. Ai componenti dell'Organo di Controllo può essere corrisposto un compenso nei limiti massimi previsti dalla legge. Rimane salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini dello svolgimento della funzione.

8. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) attesta che il bilancio o rendiconto sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs 117/2017.

9. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10. I membri dell'Organo di Controllo possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

11. L'Organo di Controllo è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri. Delle riunioni dell'Organo deve essere redatto verbale da sottoscrivere da tutti i partecipanti.

12. Le deliberazioni dell'Organo di Controllo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

13. La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Art. 20 Clausola compromissoria

Salvo diversa previsione normativa, le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente statuto nonché quelle relative alla normativa applicabile in materia devono essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione in base alla procedura dell'organismo scelto, entro 15 giorni dalla richiesta, dal Presidente del Tribunale in funzione della sede dell'associazione.

Ogni controversia non risolta entro 60 giorni dall'inizio della procedura, o entro il diverso termine concordato dalle parti per iscritto, sarà deferita ad un collegio arbitrale nominato dal Presidente del Tribunale in funzione della sede dell'associazione.

L'arbitro decide secondo quanto previsto dagli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile ed ha facoltà di regolare lo svolgimento del procedimento senza formalità.

Art. 21 Libri sociali

1. L'Associazione oltre a quelli eventualmente imposti dalla Legge dovrà tenere i seguenti libri e registri:

- Libro verbali delle Assemblee;
- Libro verbali del Consiglio Direttivo;
- Libro dei Soci;
- Libro verbali dell'Organo di Controllo (se nominato).

2. I Libri Sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, nella persona del Vicepresidente, fatta eccezione per il Libro dei Verbali dell'Organo di Controllo tenuto a cura del rispettivo organo anche in forma digitale.

3. Gli Associati, in assenza di specifico regolamento approvato dal Consiglio Direttivo per disciplinare l'esame dei Libri Sociali, possono consultare – nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali– i Libri Sociali tenuti a cura del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta al Presidente. In maniera analoga può essere richiesta la consultazione dei Libri degli altri organi dell'Associazione facendone richiesta al Presidente dell'Organo stesso. I verbali degli Organi sociali che contengano dati riservati potranno essere consultati, previa decisione motivata del Consiglio Direttivo, in copia estratta con le parti riservate oscurate.

Art. 22 Collegio arbitrale

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote annuali di Associazione;
- b. proventi delle cessioni di beni e servizi attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- c. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- d. entrate derivanti da raccolte fondi;
- e. contributi di Enti pubblici o privati;
- f. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- g. contributi volontari di privati o altri soggetti;
- h. eredità, donazioni e legati;
- i. avanzi netti di gestione;
- j. versamenti effettuati da Soci a fondo perduto;
- k. gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione, nel rispetto del disposto dell'art. 33 del CTS;
- l. ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o che saranno dalla stessa acquistati;
- b. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

3. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione – salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge – a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. I versamenti ed i contributi degli Associati non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso neppure in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, di esclusione dall'Associazione.
5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
6. L'Associazione può emettere "Titoli di solidarietà" nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 23 Esercizio finanziario – Bilancio – Avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, dal giorno uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio sociale, adattandolo ai programmi e alle attività sociali.
3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'anno precedente.
4. Il rendiconto economico-finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, può essere predisposto nella forma del "rendiconto per cassa" qualora la normativa applicabile lo consenta, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati e della normativa applicabile.
5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, il progetto di bilancio o rendiconto deve essere messo a disposizione degli associati almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, presso la sede sociale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
7. In fase di approvazione del rendiconto economico-finanziario, il Consiglio Direttivo potrà costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o utili, che dovranno essere utilizzati nell'esercizio successivo per far fronte ad investimenti e/o spese di gestione, nello spirito di cui al comma cinque.
8. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 24 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Tale Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei Soci presenti aventi diritto di voto.

2. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'associazione sono deliberate dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dagli artt. 10 e 11 del presente Statuto.

3. L'Assemblea dovrà provvedere, qualora ce ne fosse la necessità, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

4. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto – previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. 117/2017 o di altro organo competente – ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea Straordinaria in caso di scioglimento o dal Consiglio Direttivo in caso di inerzia o di impossibilità ad esprimersi dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 25 Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal CTS e, in quanto compatibili le norme del Codice Civile.